

## **TI\_GERICHTE 15.2001.76 vom 5. Dezember 2001**

TI Tribunale d'appello, 2001-12-05, IT

Quelle: [https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/ti\\_gerichte\\_15.2001.76](https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/ti_gerichte_15.2001.76)

FR: TI\_GERICHTE 15.2001.76 du 5 décembre 2001

IT: TI\_GERICHTE 15.2001.76 del 5 dicembre 2001

### **Regeste**

Sentenza o decisione senza scheda

### **Volltext**

Ticino Tribunale di appello diritto civile La Camera di esecuzione e fallimenti 05.12.2001  
15.2001.76

Sentenza o decisione senza scheda

Incarto n. 15.2001.00076 Lugano 5 dicembre 2001 /CJ/fc/dp In nome della Repubblica e Cantone del Ticino La Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d'appello quale autorità di vigilanza composta dei giudici: Cometta, presidente, Pellegrini e Rusca segretario: Jaques, vicecancelliere statuendo sul ricorso 8 marzo 2001 della \_\_\_\_\_ (rappr. da \_\_\_\_\_, patrocinata dall'avv. \_\_\_\_\_) contro l'operato dell' UE di Lugano e meglio contro la decisione 23 febbraio 2001 di non dar seguito alla domanda di prosecuzione dell'esecuzione n. \_\_\_\_\_ promossa dalla ricorrente contro \_\_\_\_\_, preso atto della sentenza 5 novembre 2001 della Camera delle esecuzioni e dei fallimenti del Tribunale federale (inc. 7B.205/2001), secondo la quale \_\_\_\_\_, è competente ex art. 55 cpv. 3 LRTV e 48 cpv. 2 lett. c ORTV per emanare decisioni amministrative in materia di riscossione delle tasse di ricezione di programmi radiotelevisivi nonché per rigettare le opposizioni fondate sull'art. 74 LEF interposte alle esecuzioni promosse da questa medesima società a nome e per conto della Confederazione; rilevato che la decisione impugnata indica quale sola motivazione la giurisprudenza contraria di questa Camera, ora superata da quella del Tribunale federale; considerato che la decisione impugnata deve pertanto essere annullata; atteso che questa Camera non può tuttavia, a questo stadio, pronunciarsi sulla prosecuzione dell'esecuzione, in assenza di una decisione dell'Ufficio di esecuzione; ritenuto che spetta all'UE di Lugano nuovamente esaminare la domanda di prosecuzione dell'esecuzione, verificando che le indicazioni relative all'escusso, alla causa del credito ed all'importo richiesto figuranti sul precetto esecutivo corrispondano a quelle menzionate nella decisione della \_\_\_\_\_ e nella domanda di prosecuzione dell'esecuzione; ricordato che – benché la gratuità della procedura sia contraria al sistema di diritto amministrativo in cui si muove il ricorso secondo l'art. 17 LEF ( Jean-François Poudret /Suzette Sandoz-Monod , Commentaire de la loi fédérale d'organisation judiciaire, vol. II, Berna 1990, n. 2.10 all'art. 81, p. 804) – siffatto principio è stato codificato per espressa volontà del legislatore (art. 20a cpv. 1 primo periodo LEF e 61 cpv. 2 lett. a OTLEF; DTF 125 III 383 cons. 2a). Richiamati gli art. 17, 88 LEF; 55 cpv. 3 LRTV; 48 cpv. 2 lett. c ORTV; pronuncia: 1. Il ricorso 8 marzo 2001 \_\_\_\_\_, è parzialmente accolto. 1.1. Di conseguenza, è annullata la decisione 23 febbraio 2001 dell'UE di Lugano di non dar seguito alla domanda di prosecuzione dell'esecuzione n. \_\_\_\_\_. 1.2. È fatto ordine all'UE di Lugano di riesaminare la domanda di

prosecuzione dell'esecuzione n. \_\_\_\_\_ ai sensi dei considerandi. 2. Non si prelevano spese, né si assegnano indennità. 3. Contro questa decisione è dato ricorso entro dieci giorni alla Camera delle esecuzioni e dei fallimenti del Tribunale federale a Losanna, per il tramite della scrivente Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d'appello, in conformità dell'art. 19 LEF. 4. Intimazione a: – \_\_\_\_\_ Comunicazione all'UE di Lugano. Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d'appello quale autorità di vigilanza Il presidente Il segretario

Export aus OpenCaseLaw (CC0). Verbindlich ist allein der vom erlassenden Gericht veröffentlichte Originaltext. Quellen-URL siehe oben.